



COMPRESORIO
ALPINO DI
CACCIA
CA8
- ALTO GARDA



Via Villavetro, 49
25084 Gargnano (BS)
Tel. 0365/72996
Fax. 0365/72996
E-mail:
comprensorioc8@
gmail.com

Prot. n. 346 del 19 novembre 2010

Spett.le
**Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano**
Via Oliva
25080 Gargano BS

alla cortese att.ne

- del Presidente CMPAGB
Roberto Righettini
- dell'arch. CMPAGB
Giovanni Ciato

Gargnano, 19 novembre 2010

**Oggetto : Osservazioni alle Norme Tecniche di Attuazione delle
Zone di Protezione Speciale.**

Nella riunione della Consulta dei Presidenti delle Associazioni Venatorie e del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA8 tenutasi martedì 16 novembre 2010, pur ribadendo da parte nostra la convinzione della necessità di arrivare successivamente ad una ripermetrazione delle ZPS che tenga conto delle reali rotte migratorie degli uccelli nonché delle esigenze di chi il territorio lo vive e quindi ponga meno vincoli nelle zone urbanizzate/antropizzate; pur riconoscendo comunque questo strumento (se ben gestito) come qualificante per il nostro territorio, strumento che dovrebbe responsabilizzare ognuno di noi e nel contempo farci tornare ad essere i primi gestori del nostro patrimonio, dopo un'attenta lettura ed analisi del documento contenente le norme tecniche di attuazione delle ZPS, siamo giunti, con parere e voto unanime, alla formulazione di alcune osservazioni che di seguito Vi sottoponiamo:

- 1) Art. 12, al Titolo "Attività Venatoria" si propone di aggiungere la dicitura "e prelievi sanitari" in quanto si ritiene utile che oltre a regolamentare l'attività venatoria, si debba tenere in considerazione la possibilità/necessità di effettuare il

COMPRESORIO CA8

prelievo dei capi malati lungo l'arco di tutto l'anno solare. Il nuovo titolo proposto quindi è : **“Attività Venatoria e Prelievi Sanitari”**

- 2) Art. 12, comma. 1, *“La gestione dell’attività venatoria, per tempi, modi e sanzioni, dovrà essere sottoposta, per un parere obbligatorio, all’Ente Gestore, che si avvarrà del parere consultivo e della collaborazione del Comprensorio Alpino CA8”*. Si propone di stralciare la dicitura **“del parere consultivo e”** in quanto riteniamo che essendo il Comprensorio Alpino CA8 diretta espressione della Provincia, onde evitare anche possibili attriti con la stessa e con il mondo venatorio, il ruolo del Comprensorio debba essere di vera collaborazione e quindi non si possa limitare ad un mero parere consultivo. Pertanto il testo proposto è il seguente: **“La gestione dell’attività venatoria, per tempi, modi e sanzioni, dovrà essere sottoposta, per un parere obbligatorio, all’Ente Gestore, che si avvarrà della collaborazione del Comprensorio Alpino CA8”**

- 3) Art. 12 in merito alla costituzione della Commissione Faunistica dove recita: *“.....verrà costituita un’apposita Commissione Faunistica, a carattere scientifico, costituita da soggetti nominati dall’Ente Gestore e presieduti dal Presidente del Parco Alto Garda Bresciano, o suo delegato.....”* proprio per lo spirito di collaborazione e per l’interesse reciproco prima citato, si propone una nuova stesura che preveda la partecipazione in detta commissione anche di esponenti nominati dal Comprensorio Alpino CA8. Il testo che si chiede di inserire è il seguente : **“.....verrà costituita un’apposita Commissione Faunistica, a carattere scientifico, costituita da soggetti nominati dall’Ente Gestore e dal Comprensorio Alpino CA8 e presieduta dal Presidente del Parco Alto Garda Bresciano, o suo delegato, con Vice Presidenza al presidente del CA8 o suo delegato e che preveda di diritto la presenza nella commissione stessa del comandante della polizia Venatoria provinciale e del Tecnico Faunistico del CA8.....”**

- 4) Art. 12laddove si parla di *“.....e suggerire eventuali piani di prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi.....”* si propone l’integrazione con il termine “ e sanitari”, il testo risulterebbe così modificato: **“.....e suggerire eventuali piani di prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi e sanitari.....”**

- 5) Art. 13, si propone di modificare il comma 7 come segue: **“ in tutto il territorio delle ZPS è vietata l’alimentazione artificiale della fauna presente ad eccezione dei casi di assoluta necessità (foraggiamento degli ungulati in caso di eccezionali nevicate, ecc....)**

6) Art. 13, si propone all'art. 13 l'integrazione con i sottoelencati commi:

- a) **E' sempre consentita (come già previsto dal regolamento provinciale) l'attività di recupero degli ungulati feriti da parte di personale qualificato previa autorizzazione dell'Ente Gestore o degli organi di sorveglianza**
- b) **E' consentita la recinzione per siti di piccola entità atti all'allevamento e all'ambientamento di lepri o altra fauna selvatica da immettere poi nel territorio.**
- c) **E' permessa, previa richiesta da parte degli agricoltori, la cattura dei corvidi con l'utilizzo di mezzi consentiti (Gabbie Larsen, ecc....) da parte di personale autorizzato.**
- d) **E' consentito il collocamento di recinzioni elettrificate per scongiurare danni alle colture in atto da parte di cinghiali o altri ungulati.**

Ringraziando per la collaborazione e complimentandoci per l'egregio lavoro svolto, sicuri in una Vs obbiettiva analisi delle osservazioni da noi presentate, cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Presidente del CA8
Valter Gabrieli